



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali
U.O.S. 207.02.03. “Servizi territoriali Provinciali di Avellino - PAC I Pilastro - Organizzazione
Comune dei Mercati Agricoli (OCM)”

DISCIPLINARE di CACCIA al CINGHIALE

STAGIONE VENATORIA 2026/2027

LINEE GUIDA

TITOLO I - FINALITA’

ART.1 - Il presente atto disciplina la gestione faunistico - venatoria del cinghiale all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Avellino, di seguito denominato A.T.C., nel rispetto dei Piani Faunistici Venatori Provinciale e Regionale, allo scopo di:

- a) raggiungere e mantenere sul territorio di competenza una presenza della specie (*Sus scrofa*) compatibile con le esigenze di tutela della medesima e delle altre specie selvatiche, nonché per la salvaguardia delle colture agricole e forestali.
- b) migliorare e gradualmente qualificare il prelievo venatorio del cinghiale in battuta, potenziando in particolare:
 - il ruolo del cacciatore come attore del territorio;
 - i rapporti umani tra i componenti delle squadre;
 - il rapporto tra squadre e territorio;
 - l’aspetto cinotecnico e la diffusione del segugismo amatoriale come veicolo per il potenziamento e il miglioramento zootecnico delle razze da seguita;
- c) garantire a tutti i cacciatori della specie, nell’ambito del medesimo Distretto, le stesse opportunità venatorie;
- d) eliminare i contenziosi.

ART. 2 - GESTIONE PERIODO DI CACCIA

La caccia al cinghiale è consentita su tutto il territorio provinciale, secondo quanto espressamente previsto dal Calendario Venatorio Regionale, nella forma della “BATTUTA” (*propriamente definita braccata*), regolarmente autorizzata dalla U.O.S. 207.02.03 ed effettuata da squadre di cacciatori e conduttori di segugi.

La UOS 207.02.03, esaminate eventuali proposte dell’A.T.C., ove previsto dal Calendario Venatorio, approva il Disciplinare Provinciale di Gestione Faunistica della Specie Cinghiale, quale strumento fondamentale per la razionale gestione della specie che, nello specifico, prevede:

1. l’individuazione cartografica dei Distretti di Gestione del cinghiale e la conferma e/o l’istituzione di nuove Aree di Caccia in Braccata (A.C.B.);
2. il censimento e la stima delle popolazioni che insistono sul territorio dell’A.T.C.;
3. gli indirizzi dei Piani di Prelievo Annuale per i singoli Distretti;
4. le azioni utili al controllo ed alla localizzazione della specie.

Il presente disciplinare ha la durata di un anno dalla data di pubblicazione sul S.U.A.V - sito web www.campaniacaccia.it.

Per Distretto di Gestione si intende un'area omogenea, delimitata da confini naturali o antropici, tale da consentire la gestione di una popolazione omogenea di cinghiali, così come meglio specificato al successivo art. 4.

Per territorio vocato - **A.C.B. - “Area di Caccia in Braccata al cinghiale”** si intendono le unità di gestione in cui viene suddiviso un distretto; in esse possono identificarsi, a seconda della loro valenza venatoria, una o più zone di battuta.

Le A.C.B. sono aree in cui la presenza della specie è, a determinate condizioni di densità, compatibile con il prelievo venatorio con lo svolgimento delle attività agricole e con la tutela delle biocenosi.

Sarà onere delle squadre afferenti ai singoli Distretti di Gestione adoperarsi per l'apposizione e la rimozione delle tabelle di delimitazione delle aree di braccata all'inizio ed al termine di ciascuna battuta di caccia utile.

La tabellazione deve delimitare esclusivamente il perimetro della zona dell'A.C.B. interessata dalla battuta.

Nelle A.C.B. (Aree di Caccia in Braccata) è vietata qualsiasi forma di caccia al cinghiale ad esclusione di quella condotta dalle squadre autorizzate, nella forma della battuta (propriamente definita braccata) con l'uso di cani da seguita.

In ogni caso, all'interno delle A.C.B. non è precluso l'esercizio di altre forme di caccia.

Nel territorio non vocato l'obiettivo di gestione è individuato, ove necessario, nel contenimento della specie da attuarsi anche con prelievi selettivi, per come espressamente previsto dal Disciplinare di caccia di Selezione approvato dall'A.T.C. di Avellino ed in corso di attuazione.

ART. 3 - CONTROLLO NUMERICO DELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALE

All'interno delle aree vocate - A.C.B. - il controllo numerico delle popolazioni di cinghiale avviene durante il normale periodo di caccia. I piani di prelievo sono attuati dalle squadre assegnatarie delle aree.

E' fatto obbligo ad ogni squadra, al fine di garantire l'elaborazione del piano di prelievo del distretto, di effettuare almeno 4 (quattro) operazioni di censimento, da eseguirsi in giorni diversi, due al mattino (alba) e due alla sera (crepuscolo), con almeno due ore di effettiva osservazione.

Il censimento avviene durante il normale periodo di caccia e nel periodo marzo/maggio.

L'organizzazione di dette operazioni sul campo è affidata ai capi squadra afferenti al distretto.

Entro il 10 giugno di ogni anno, ogni capo squadra dovrà far pervenire alla UOS 207.02.03 le schede di rilevamento individuale ed il riepilogo generale, sugli appositi moduli all'uopo predisposti dall'A.T.C.

TITOLO II - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CACCIA ALLA SPECIE CINGHIALE

ART. 4 - DISTRETTI DI GESTIONE DEL CINGHIALE

Il presente disciplinare aggrega le unità di caccia specifica - A.C.B. - in aree di gestione della specie denominate **"Distretti di Gestione del Cinghiale"**. Il Distretto è costituito da un'area omogenea, delimitata da confini naturali o antropici, tale da consentire la gestione di una popolazione omogenea di cinghiali.

I distretti sono identificati applicando principalmente il principio dell'unità fisiografica del territorio, tenendo presente la tradizione venatoria delle singole zone ed anche quanto finora sperimentato.

Il territorio dell'A.T.C. viene così suddiviso:

1. Distretto Alta Irpinia;
2. Distretto Alto Fiume Calore;
3. Distretto Arianese;
4. Distretto Baronìa;
5. Distretto Bassa Irpinia;
6. Distretto Fiume Ofanto;
7. Distretto Medio Fiume Sabato;
8. Distretto Picentini;
9. Distretto Sant'Angelo;
10. Distretto Vallo Lauro.

I distretti di gestione sono amministrativamente costituiti:

- dai comuni nel cui territorio sono identificate le aree vocate per il cinghiale - A.C.B.;
- dai comuni contigui ai distretti, ricompresi per più del 50% in aree precluse all'attività venatoria, nel cui territorio non sono individuate A.C.B.;

Nei distretti di gestione vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

- conservazione della specie, mediante il raggiungimento ed il mantenimento di opportune densità;
- tutela dell'habitat ad essa congeniale;
- miglioramento, laddove possibile, delle caratteristiche genetiche delle diverse popolazioni.

I Distretti di Gestione sono identificati come unità di gestione faunistica; in essi si attueranno, pertanto, tutte le azioni di miglioramento ambientale che l'A.T.C. riterrà opportuno porre in essere anche nei confronti di altra fauna omeoterma.

Alle squadre assegnatarie delle A.C.B., all'interno del Distretto di Gestione, è fatto obbligo di pianificare il controllo numerico della specie, attraverso mirate e specifiche forme di censimento.

TITOLO III - COSTITUZIONE DELLE SQUADRE.

ART. 5 - GARANZIA E LIMITAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO DEL CINGHIALE

Il prelievo venatorio della specie "Cinghiale", secondo i criteri previsti dal presente disciplinare, può avvenire solo ed esclusivamente in forma collettiva (squadra regolarmente costituita), nei giorni prestabiliti dal Calendario Venatorio Regionale, garantendo a tutti i cacciatori iscritti con residenza venatoria nell'A.T.C. della provincia di Avellino che ne facciano esplicita richiesta, avendone i requisiti, di praticare l'esercizio della caccia a tale specie.

Il cacciatore facente parte di una squadra nei giorni previsti dal Calendario Venatorio Regionale per la caccia al cinghiale, non potrà esercitare nessun altro tipo di caccia sul territorio provinciale né tantomeno abbattere qualsiasi altro selvatico.

ART. 6 - COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE - ISCRIZIONE DEI CACCIATORI ALLA SQUADRA

1. Le squadre devono essere costituite da cacciatori in regola con tutta la documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività venatoria e composte da un numero minimo di **almeno 25 (diconsi venticinque) cacciatori, di cui l'80% (minimo 20 componenti) aventi residenza anagrafica e venatoria nell'ATC di Avellino ed il restante 20% (minimo 5 componenti) avente la sola residenza venatoria nell'A.T.C. di Avellino; il mancato rispetto della presente prescrizione comporterà il rigetto della domanda;**
 2. in ogni squadra il numero dei cacciatori neo abilitati (1° anno) non potrà superare il 20% dei componenti; il numero verrà arrotondato per difetto allo 0,5 compreso e per eccesso oltre lo 0,5;
 3. **la "Battuta" si potrà effettuare solo in presenza di almeno il 40% dei componenti della squadra (minimo 10 componenti);**
 4. la squadra nomina un Caposquadra e un Vice, al quale sarà deputato il compito di rappresentare il caposquadra in caso di comprovato impedimento; il capo squadra ed il vice capo squadra devono essere in possesso della Licenza di Porto di Fucile per uso caccia da almeno 3 anni, con l'ulteriore precisazione che il capo squadra deve aver ricoperto tale ruolo per almeno anni 3 computati ad esclusione della stagione venatoria corrente (2026/2027).
- 4/bis il capo squadra che non possiede il requisito del triennio di anzianità nel ruolo, può comunque presentare istanza di iscrizione, anche se trattasi di nuova squadra, fermo restando il rispetto delle priorità di assegnazione espressamente previste al successivo articolo 9 del presente disciplinare.*
5. ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra. Il cacciatore che risultasse iscritto in più squadre, oltre ad essere escluso dalla partecipazione alla caccia al cinghiale per la stagione 2026/2027, non potrà iscriversi in nessuna altra squadra per il biennio successivo.
 6. il cacciatore, per diventare componente di una squadra, dovrà sottoscrivere una apposita dichiarazione di accettazione a far parte della stessa per l'intera stagione venatoria, secondo lo schema all'uopo predisposto dalla UOS 207.02.03. La sottoscrizione della dichiarazione costituisce formale impegno ad attuare gli interventi di gestione faunistico - venatoria di cui all'art. 3.
 7. il singolo cacciatore che chiedesse la cancellazione dalla squadra durante il periodo di caccia al cinghiale, senza giustificati motivi, non potrà iscriversi in altre squadre per almeno i 2 anni successivi.

8. l'iscrizione di un cacciatore nella squadra, comporta l'esplicita accettazione del medesimo di praticare la caccia di specialità al cinghiale nei giorni stabiliti, in ossequio a quanto stabilito dal Calendario Venatorio Regionale per l'annualità 2026/2027, approvato con D.G.R. n. 281 del 11.06.2026.
9. in ogni squadra deve essere assicurata la presenza di almeno un cacciatore formato;

ART. 7 - RICHIESTA DI ISCRIZIONE DELLA SQUADRA

1. Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale nella forma della battuta sono tenute a presentare domanda alla Regione Campania, tramite il caposquadra, mediante l'utilizzo delle procedure web, appositamente definite sul sito di gestione della caccia in Regione Campania - www.campaniacaccia.it.

Il caposquadra accede al sistema telematico regionale e compila la domanda annuale per ottenere l'autorizzazione della squadra per la caccia al cinghiale. Nella domanda indica tutti i componenti facenti parte della squadra, specifica il Distretto ove intende essere assegnata la squadra e l'A.C.B. prescelta per l'esercizio della caccia in braccata ricadente nel distretto medesimo.

Il caposquadra, altresì, è tenuto a dichiarare, sulla modulistica all'uopo predisposta, la sussistenza della seguente priorità:

- a) la squadra presentata risulta essere ricostituita con l'80% dei cacciatori facenti parte della squadra già autorizzata per la stagione venatoria 2025/2026 (**la percentuale deve essere computata rispetto al numero di 25 cacciatori facenti parte della squadra della precorsa stagione venatoria, escludendo da tale computo i cacciatori anagraficamente non residenti nei Comuni della provincia di Avellino**).

La domanda potrà essere completata e inviata agli uffici regionali solo qualora soddisfatti i requisiti previsti dal Disciplinare e i cacciatori componenti potranno essere inseriti solo se in regola con l'ammissione all'A.T.C. con residenza venatoria. Le domande vengono acquisite dal sistema, dotate di marcatura temporale e smistate agli uffici regionali competenti per territorio.

Le richieste dovranno essere inviate a far data dalla pubblicazione del presente disciplinare sul sito web www.campaniacaccia.it e fino alle ore 23,59 (diconsi ventitre/59) del 24 settembre 2026.

2. la domanda dovrà essere "redatta esclusivamente sulla modulistica all'uopo predisposta e pubblicata sul sito web www.campaniacaccia.it";
3. prima della presentazione della domanda dovranno essere acquisiti dal Caposquadra:
 - fotocopia del porto di fucile in corso di validità di tutti i componenti la squadra;
 - le dichiarazioni scritte di ciascun componente di accettazione a far parte della squadra;
 - fotocopia dell'Attestato di Cacciatore Formato (almeno uno per squadra);
 - disciplinare interno della squadra debitamente firmato;
4. non saranno ammesse nelle squadre, sostituzioni e/o inserimenti di nominativi di cacciatori;
5. tutti i componenti della squadra devono possedere i requisiti richiesti dal presente Disciplinare e i documenti necessari all'atto della presentazione della domanda, per esercitare la caccia al cinghiale.
6. la UOS 207.02.03, terminata l'istruttoria delle domande, provvederà ad assegnare le squadre ai Distretti e, contestualmente, assegnerà le A.C.B. alle squadre aventi titolo ed a comunicare ai capo squadra, attraverso il sito web www.campaniacaccia.it, le domande non ricevibili, indicando, in quest'ultimo caso, la motivazione.

TITOLO IV - ASSEGNAZIONE AI DISTRETTI -

ART. 8 - DEFINIZIONE DELLA CAPACITÀ RICETTIVA DEL DISTRETTO

1. Il numero di squadre assegnabili ad un determinato Distretto, sarà definito attraverso il rapporto tra superficie utile alla caccia - di seguito denominata SUC - e cacciatore;
2. Per ogni Distretto, tenuto conto delle superfici delle A.C.B. esistenti e di quanto previsto al successivo art.11, viene individuato un numero massimo di cacciatori assegnabili, divisi per squadre;
3. Qualora nelle Aree di Caccia in Braccata o nelle immediate vicinanze, venissero segnalati danni a cose o a persone, la UOS 207.02.03 potrà assumere, a suo insindacabile giudizio, qualsiasi provvedimento utile per la risoluzione della problematica insorta.

ART. 9 - ASSEGNAZIONE DELLE SQUADRE AI DISTRETTI

1. L'assegnazione di una squadra ad un determinato distretto di gestione sarà effettuata, tenendo conto dei criteri di priorità indicati al successivo comma 2, sulla base della richiesta formulata con la domanda di iscrizione (vedasi art.7). Nella richiesta dovrà essere indicato il Distretto prescelto e almeno un Distretto di riserva; in carenza ed in caso di necessità, l'assegnazione ad altro Distretto verrà effettuata ad insindacabile giudizio dalla U.O.S. 207.02.03.
2. Laddove per un determinato distretto dovessero pervenire un numero di domande superiore al numero delle A.C.B. disponibili, si procederà all'assegnazione delle squadre, sulla scorta dei criteri di seguito elencati in ordine decrescente di priorità:
 - I. squadre ricostituite**, ovvero composte da almeno l'80% di cacciatori riconfermati - cfr. non meno di 20 unità computate sul numero minimo utile di 25 cacciatori necessari per la registrazione della squadra iscritta l'anno precedente, escludendo da tale computo i cacciatori anagraficamente non residenti nei Comuni della provincia di Avellino e quelli non in regola con la documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività venatoria; dette squadre avranno priorità di assegnazione al distretto proporzionalmente all'aumentare del numero di cacciatori riconfermati;
 - II. distretto assegnato nell'ultimo anno di gestione**, la squadra assegnataria di un determinato distretto nell'ultimo anno di gestione della caccia in braccata (escludendo dal computo la stagione corrente), verrà riconfermata nel medesimo distretto;
 - III. squadre residenti nel distretto**, ovvero composte dal maggior numero di componenti iscritti residenti anagraficamente nel distretto - cfr. non meno di 14 unità pari al 50% + 1 del numero minimo utile per l'iscrizione della squadra (approssimato per eccesso); dette squadre, in subordine ai punti I e II avranno diritto di priorità proporzionalmente all'aumentare del numero dei residenti;
 - IV. squadre residenti in Area Parco** - ovvero composte dal maggior numero di componenti iscritti residenti anagraficamente nei Comuni il cui territorio è ricompreso in Area Parco - cfr. non meno di 14 unità pari al 50% + 1 del numero minimo utile per l'iscrizione della squadra (approssimato per eccesso); dette squadre, in subordine ai punti I, II e III avranno diritto di priorità proporzionalmente all'aumentare del numero dei residenti;
 - V. squadre confinanti con il Distretto** - ovvero composte dal maggior numero di componenti iscritti residenti anagraficamente nei Comuni il cui territorio è confinante con il Distretto - cfr. non meno di 14 unità pari al 50% + 1 del numero minimo utile per l'iscrizione della squadra (approssimato per eccesso); dette squadre, in subordine ai punti I, II, III e IV avranno diritto di priorità proporzionalmente all'aumentare del numero dei residenti;
 - VI. squadre composte dal maggior numero complessivo di componenti**; dette squadre, in subordine a tutti i punti precedenti, avranno diritto di priorità proporzionalmente all'aumentare del numero dei componenti.
3. Nella eventualità che due o più squadre ricostituite dovessero ritrovarsi a parità di condizioni, per determinare la priorità di assegnazione al distretto si ricorrerà dapprima alla verifica del numero di cacciatori riconfermati (punto I, ultimo capoverso) e, a scalare, ai criteri successivi, sino al raggiungimento del numero massimo di squadre assegnabili al distretto.
4. Il numero delle squadre assegnabili a un Distretto sarà al massimo pari al numero delle A.C.B. ad esso afferenti. In caso di richieste di assegnazione al Distretto superiori al numero delle A.C.B. disponibili ed in assenza di A.C.B. libere nei Distretti confinanti, la UOS 207.02.03 si riserva la facoltà insindacabile di individuare nuove A.C.B., ottenibili dal frazionamento di quelle esistenti o dall'istituzione nel Distretto di nuove Aree di Caccia in Braccata.
5. Potranno essere apportate modifiche alle A.C.B. sempreché non in contrasto con le disposizioni nel merito previste dal Decreto Dirigenziale n. 272 del 10.09.2025.
6. Qualora per qualsiasi motivo, non prevedibile alla data di approvazione del presente Disciplinare, si ravvisasse l'impossibilità di effettuare una graduatoria per l'assegnazione delle squadre ad un singolo Distretto, l'assegnazione sarà fatta d'ufficio dalla UOS 207.02.03.
7. La UOS 207.02.03 verificata la corretta costituzione delle squadre si pronuncerà sulla loro assegnazione ai singoli Distretti, con le modalità previste dall'art. 9, comma 6, del presente Disciplinare, tenuto conto dei criteri di priorità di cui all'art. 9, commi 1 e 2.

ART.10 - ASSEGNAZIONE DELLE A.C.S. E RILASCIO AUTORIZZAZIONI

La UOS 207.02.03, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e terminata la fase istruttoria con l'assegnazione delle squadre ai distretti di gestione, provvederà all'assegnazione delle A.C.B. alle singole squadre facenti parte di ciascun distretto, **dando priorità alle squadre che soddisferanno il criterio della ricostituzione** (cfr. vedasi requisiti enunciati al precedente art. 9, comma 2, punto 1), alle quali verrà espressamente confermata l'assegnazione dell'ACS/ACB prescelta in sede di presentazione dell'istanza, a condizione che la stessa sia stata già richiesta, assegnata ed autorizzata per la stagione venatoria 2025/2026. Ove mai due o più squadre ricostituite dovessero optare per la scelta di una ACS/ACB diversa da quella assegnata nella stagione 2025/2026, si procederà primariamente all'assegnazione proporzionalmente all'aumentare del numero dei cacciatori riconfermati dalle singole squadre interessate, in guisa dello stesso criterio di cui all'ultimo capoverso del precedente art. 9, comma 2, punto I e, in caso di parità di condizioni, sulla base dei successivi criteri a partire dal punto III al punto VI.

Le squadre che non soddisferanno il requisito della ricostituzione ovvero che non risulteranno composte da almeno l'80% di cacciatori riconfermati rispetto alla stagione venatoria precorsa, verranno assegnate alle singole ACS/ACB sulla base dei criteri elencati al precedente articolo 9, comma 2, in ordine decrescente di priorità, a partire dal punto II sino al punto VI.

In ogni caso, per qualsiasi motivo allo stato impreveduto ed imprevedibile, la UOS 207.02.03 si riserva la facoltà insindacabile di provvedere all'assegnazione d'ufficio della/delle ACS/ACB onde garantire l'esercizio venatorio nella forma della braccata a tutte le squadre in possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare.

La UOS 207.02.03, alla stregua dell'istruttoria effettuata, con l'ausilio della procedura informatizzata genererà le autorizzazioni che, a loro volta, potranno essere scaricate dai capi squadra direttamente dal SUAV.

Le autorizzazioni saranno rilasciate entro il **30 settembre 2026** e riporteranno il Distretto di Gestione cui la squadra appartiene, la data delle singole battute, l'A.C.B. assegnata e le località ove sono ricomprese dette zone.

I cacciatori componenti delle singole squadre estratte per la eventuale verifica a campione delle istanze presentate avvalendosi delle procedure web appositamente definite sul sito di gestione della caccia in Regione Campania - www.campaniacaccia.it, dovranno esibire la seguente documentazione, in corso di validità per la corrente stagione venatoria:

1. licenza di porto di fucile - uso caccia - in corso di validità;
2. tesserino Regionale riportante la dicitura "richiesta caccia al cinghiale";
3. ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa, della tassa regionale venatoria, della quota A.T.C. oltre la cedola assicurativa;
4. le dichiarazioni scritte - in originale - del Capo Squadra per quanto attiene al possesso dei requisiti richiesti e di ciascun componente di accettazione, senza riserva alcuna, di far parte della squadra;
5. attestato di Cacciatore Formato (almeno uno per ciascuna squadra iscritta) per come previsto dalle vigenti disposizioni;

I documenti di cui innanzi, dovranno essere esibiti dal capo squadra o suo delegato - *esclusivamente in originale* - al personale preposto della UOS 207.02.03 prima del rilascio della relativa autorizzazione, seguendo le modalità organizzative all'uopo impartite, anche per le vie brevi, dal Servizio.

All'atto della verifica dei documenti il capo squadra o suo delegato è tenuto a presentare anche il disciplinare interno della squadra, debitamente firmato.

Il personale preposto, in attuazione della caccia di specialità, prima del rilascio delle autorizzazioni, verificherà la documentazione esibita dalle squadre estratte a campione, apponendo sul tesserino venatorio regionale di tutti i cacciatori facenti parte delle singole squadre uno specifico timbro identificativo, a comprova dell'avvenuto controllo.

L'inosservanza delle predette prescrizioni comporterà il mancato rilascio dell'autorizzazione alle battute nonché l'impossibilità, per tutti i componenti le squadre interessate, di rinnovare l'iscrizione per i due anni successivi a quello in questione.

TITOLO V - MODALITÀ DELLA CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA -

ART. 11 - OBBLIGHI

Ogni squadra per poter esercitare la battuta, in ossequio al Calendario Venatorio, deve rispettare i seguenti dettami regolamentari:

1. la squadra dovrà espressamente indicare, nella domanda, il luogo e l'ora di raduno dei componenti per consentire il controllo dei partecipanti da parte degli organi di vigilanza;
2. la battuta di caccia non potrà avere inizio effettivo (sciolti dei cani) prima delle ore 8,00;
3. **per effettuare la battuta di caccia, è necessario che vi partecipino almeno il 40% degli iscritti alla squadra (minimo 10 componenti);**
4. all'inizio di ogni battuta, il capo squadra o suo sostituto deve compilare l'apposito registro, predisposto e opportunamente vidimato dagli Uffici regionali preposti, su cui dovrà annotare i nomi, in stampatello, degli iscritti alla squadra partecipanti alla battuta ed i nomi degli eventuali cacciatori ospiti che non concorreranno al raggiungimento del numero minimo previsto per le battute di caccia. L'elenco dei partecipanti dovrà essere barrato a cura del responsabile, con l'annotazione dell'ora di inizio della battuta e non potrà più essere modificato.
5. il capo squadra, inoltre, deve accedere anche al SUAV - indirizzo web www.campaniacaccia.it - e provvedere alla compilazione del registro di caccia al cinghiale in via telematica;
6. **il registro di battuta, la copia della domanda di iscrizione e l'autorizzazione alle battute dovranno essere esibiti ad ogni controllo; il registro cartaceo dovrà essere restituito a far data dal 15 febbraio sino al 28 febbraio 2027, nei tempi indicati dall'ufficio; in caso di mancata compilazione del registro on line secondo le modalità richieste, entro e non oltre il 28 febbraio 2027, l'anno successivo verrà revocata l'area di caccia al cinghiale;**
7. a fine battuta, il caposquadra dovrà annotare i capi abbattuti e feriti, con le loro caratteristiche, su speciali tabelle di censimento nonché verificare che i componenti abbiano annotato sui tesserini regionali i cinghiali abbattuti;
8. tutti i componenti la squadra devono indossare, al fine di evitare possibili incidenti di caccia, un apposito indumento identificativo rappresentato da un capo di abbigliamento ad elevata visibilità (gilet, casacca, pettorina, giacconi, ecc) di colore arancio con bande riflettenti;
9. osservare tutto quanto contenuto nell'apposito paragrafo del Calendario Venatorio dedicato alle prescrizioni per le battute di caccia al cinghiale, riguardo le necessarie cautele da adottare dopo l'abbattimento del cinghiale da tutti i capo squadra;
10. ogni squadra ha l'obbligo di effettuare il 100% di campioni per la ricerca della Trichinella Spiralis sui capi abbattuti per l'annata venatoria 2026-2027 ed il cacciatore che ha eseguito l'abbattimento deve annotare sul proprio tesserino ogni singolo cinghiale abbattuto. La mancata osservanza di detto obbligo è causa di valutazione di esclusione, per la successiva annata venatoria, per i componenti/responsabili risultati inadempienti;
11. all'inizio di ogni battuta deve apporre cartelli ben visibili sulle vie di accesso alla zona interessata, con l'indicazione "BATTUTA AL CINGHIALE IN ATTO", il numero della squadra e il nominativo del capocaccia.

ART. 12 – DIVIETI

Fermo restando le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e ss.mm.ii., alla L.R. 26/2012 e ss.mm.ii. e quelle indicate nei precedenti articoli del presente disciplinare, è altresì **vietato/a** :

1. l'uso della carabina, per tutti quei cacciatori che hanno conseguito la licenza di porto di fucile - uso caccia - da meno di tre anni;
2. l'uso e la detenzione delle munizioni spezzate durante tutta la giornata di iscrizione nel registro di caccia al cinghiale;
3. abbattere, durante lo svolgimento della battuta di caccia al cinghiale, qualsiasi altro selvatico;
4. inseguire e/o abbattere il cinghiale nelle zone di altra squadra, anche se scovato e ferito nella zona di competenza;
5. impedire o disturbare, con qualsiasi mezzo, il libero spostamento della selvaggina nelle ore non consentite dall'orario di caccia;
6. detenere ed immettere nel territorio provinciale cinghiali ed ibridi di qualsiasi razza e provenienza;
7. abbandonare i visceri del cinghiale abbattuto sul territorio, i quali vanno recuperati in appositi sacchetti e smaltiti secondo le norme di legge;
8. utilizzare carabine di calibro inferiore a mm 5,6;
9. utilizzare botti pirotecniche;
10. utilizzare sostanze che attirino ingannevolmente il selvatico (ferormoni ed altre sostanze attrattive sessuali);
11. l'iscrizione del singolo cacciatore in più squadre, pena l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 6;
12. abbattere un numero di capi superiore a quello previsto dal Calendario Venatorio.

13. praticare la caccia in braccata al di fuori del perimetro dell'ACS/ACB autorizzata ed assegnata, pena l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 14;

ART. 13 - MEZZI DI CACCIA CONSENTITI - PARTICOLARI CONCESSIONI E RICHIAMI

1. la caccia al cinghiale, secondo quanto espressamente previsto dal Calendario Venatorio Regionale sarà effettuata principalmente utilizzando munizioni atossiche ed armi a canna rigata, fermo restando l'utilizzo dei mezzi previsti dall'art. 13 della Legge n. 157/92 e dall'art. 20 della L.R. n. 26/2012 e ss.mm.ii.
2. i partecipanti alla caccia al cinghiale devono tenere un comportamento improntato alla massima prudenza e responsabilità, al fine di garantire la sicurezza di tutti i componenti della squadra, scongiurando eventuali incidenti di caccia e possibili danni che potrebbero essere arrecati alla pubblica e privata incolumità;
3. ogni squadra può invitare alla battuta partecipanti giornalieri, nella misura non superiore al 20% dei componenti la squadra - arrotondato per eccesso - purchè in regola con la documentazione prescritta per l'esercizio dell'attività venatoria nello A.T.C. di Avellino;
4. i partecipanti giornalieri non concorreranno in alcun caso al raggiungimento del numero minimo previsto per le battute di caccia, così come stabilito dal precedente art. 11;
5. il cacciatore non iscritto in nessuna delle squadre autorizzate può prendere parte alle battute, come ospite occasionale, al massimo per 10 giornate complessive;
6. **le squadre assegnatarie di ACS/ACB contigue, potranno abbinarsi, eccezionalmente e per comprovate specifiche necessità (es. elevato numero di esemplari di cinghiali presenti in una determinata ACS/ACB, numero minimo dei cacciatori componenti la squadra non raggiungibile per esercitare la braccata, battute a scopo benefico), per un numero massimo di cinque giornate di caccia complessive, avendo cura di comunicare il calendario degli abbinamenti alla UOS 207.02.03 – Servizi Territoriali Provinciali di Avellino – con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla prima data utile di abbinamento; le richieste che perverranno non rispettando il prefato termine saranno considerate non accoglibili;**
7. è ammesso introdursi nelle A.C.B. assegnate ad altra squadra, previo avviso alla squadra confinante ed esclusivamente ai canettieri e/o conduttori, per il recupero dei segugi che, inseguendo la selvaggina, abbiano sconfinato in altra A.C.B.;
8. ai partecipanti alle battute è consentito l'utilizzo di idonee apparecchiature radio, limitatamente a quanto prescritto dalla vigente legislazione in materia;
9. ai battitori e ai braccali è consentito portare cartucce caricate a salve, da esplodere durante la canizza;
10. è fatto obbligo, ai fini del contenimento delle patologie legate all'abbattimento e al consumo di carne di cinghiale, provvedere alle idonee analisi prima della macellazione dei capi.
11. ciascuna squadra dovrà disporre di idonei locali per lo scuoiamento ed eviscerazione dei selvatici abbattuti e di idonea cella frigorifera per la conservazione delle carni;
12. ogni squadra è obbligata a stipulare un contratto di smaltimento degli scarti di macellazione, ivi compresi pelle e visceri, con stabilimenti autorizzati secondo la normativa vigente (Reg. (CE) 1069/2009 artt. 23 e 24), pena il divieto di caccia per l'intera annata venatoria anche per la girata e per la selezione (cfr. Calendario venatorio vigente area tematica Prevenzione Peste Suina Africana – rafforzamento misure di biosicurezza durante l'attività venatoria - pag. 114).
13. considerato che i cinghiali sono specie da ritenersi a rischio di infestazione da *Trichinella* spp. e altre malattie, è obbligatorio prelevare da ogni cinghiale abbattuto nel corso dell'attività venatoria, almeno 150 grammi di tessuto muscolare dal diaframma (nella zona tra parte muscolare e tendinea) oppure dalla lingua o, ancora, dal muscolo dell'arto anteriore (regione tibiale). Ove possibile, vanno prelevate due provette di sangue o coaguli direttamente dal cuore, per gli esami sierologici. I campioni, conservati in frigo, dovranno essere consegnati al Distretto Sanitario della A.S.L. di Avellino o direttamente alle Sezioni Provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici. Anche in caso di cessione a terzi delle carni di cinghiali abbattuti è obbligatorio attenersi a quanto dettato dall'art. 6 del Disciplinare Regionale n. 10 del 6 dicembre 2011.
14. nel caso in cui la selvaggina abbattuta venga commercializzata per consumo umano, in applicazione di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, (sezione IV, capitolo II), dal Regolamento (CE) 852/2004 e dal Reg. (CE) n.

2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 e ss.mm.ii. e delle linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica approvate con D.D.R. Regione Campania n. 190 del 03.04.2023, è necessario il rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme succitate.

TITOLO VI

ART. 14 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare comporterà, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della Legge n. 157/92 e degli artt. 31 e 32 della L.R. n. 26/2012 e ss.mm.ii., a seconda della gravità dell'infrazione commessa, anche l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- a) sospensione temporanea della caccia al cinghiale;
- b) revoca della/e A.C.B. assegnate per il resto della stagione venatoria;
- c) cancellazione del singolo cacciatore o della squadra dalle autorizzazioni per la stagione in corso e per quella successiva.

Prima di dar corso alla battuta, il Responsabile della squadra è tenuto ad invitare i partecipanti a rispettare le vigenti norme in materia venatoria, di tutela dell'ambiente e di sicurezza.

La vigilanza sull'applicazione delle presenti norme di gestione è affidata ai soggetti di cui all'articolo 27 della legge n. 157/92 e art. 28 della L.R. n. 26/2012 e ss.mm.ii. che provvederanno, nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità, congiuntamente alle squadre afferenti al Distretto, ad effettuare le opportune e mirate azioni di controllo.

In caso di revoca di una squadra, il territorio ad essa assegnato sarà ritenuto a tutti gli effetti libero.

Al caposquadra che, senza giustificato motivo, non provvedesse al ritiro dell'autorizzazione, sarà preclusa la caccia al cinghiale per almeno due anni, a decorrere dalla stagione venatoria 2026/2027.

Le sanzioni applicate alla squadra si estenderanno a tutti i suoi componenti presenti alla battuta nella quale sono state commesse le infrazioni; gli stessi, nel corso della stessa stagione venatoria, non potranno far parte di altre squadre.

I provvedimenti di cui ai punti a), b e c) saranno adottati dalla UOS 207.02.03, tenuto conto anche delle indicazioni del capo squadra afferenti al Distretto che produrranno all'Amministrazione una dettagliata e circostanziata relazione sull'accaduto.

TITOLO VII

ART. 15 - NORME TRANSITORIE E FINALI

E' fatta salva l'applicazione di ogni vigente disposizione di legge nonché del Calendario Venatorio Regionale valevole per la stagione 2026/2027, qualora contrastante con quanto prescritto dal presente Disciplinare.

Tutti gli iscritti nelle squadre di caccia al cinghiale in battuta autorizzano la Regione Campania al trattamento dei dati personali in conformità a quanto dettato dal Regolamento (UE) n. 679/2016, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in base al quale i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge.

Il presente disciplinare avrà la validità di 1 (uno) anno dalla data di pubblicazione sul sito web www.campaniacaccia.it, fatte salve eventuali diverse determinazioni e/o proroghe confermate.